



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEO
UFFICIO CONCORSI PROFESSORI E RICERCATORI
SETTORE CONCORSI RICERCATORI

CODICE CONCORSO 2026RTTEXRTDA003

LA RETTRICE

D.R. n. 1813/2026 del 26.08.2026

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38, comma 3;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24, commi 2, lett. b), e 3, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva di sei anni, non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
- l'art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando*»;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione*»



- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale *«La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento»;*
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale *«Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento»;*
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis che ha prorogato da 9 a 11 anni la durata dell'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale *«(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai*



macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari»;

- l'art. 14, comma 6-septies, del D.L. n. 36/2022 che ha disposto la modifica dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione degli assegni di ricerca con i contratti di ricerca,
- l'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la modifica dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010;
- l'art. 14, comma 6-terdecies, del D.L. n. 36/2022, in base al quale «(...) *Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui [all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5 -sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234] (...) anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo*»;
- l'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale «*Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 26, commi 5, 5-bis e 6-bis;
- il decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 456, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 107 del 09.05.2024, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022, sono stati disposti la determinazione dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari ("GSD") e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori



a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;

- il D.R. n. 392/2025 del 10.02.2025 con il quale è stata emanata l'integrazione al Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 15, comma 1-quinquies, così come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- la delibera n. 475/2025 del 16.12.2025, di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2026;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 476/2025 del 16.12.2025 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2026/2028;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028" e in particolare l'articolo 1, commi 305-309, il quale prevede, al comma 305 che *"Le università statali (...) sono autorizzati ad assumere (...) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (...) previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari ... reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306... del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307(...)", al comma 306, che "Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026"* al comma 307, che *"al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma", al comma 308, che "Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse" e al comma 309, che "Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento".*



- la delibera n. 68/2026 di programmazione di fabbisogno di personale docente 2025 biennio 2025-2026, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di destinare al reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato complessivamente 100,04 Punti organico (P.o.), di cui il 20% destinato alle Facoltà e 80% destinato ai Dipartimenti;
- il decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha definito i criteri di riparto delle risorse stanziare dall'articolo 1, commi da 305 a 309, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 destinate al cofinanziamento, fino al 50 per cento della spesa, dei piani straordinari di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nel seguito "RTT").
- la tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono state assegnate 52 posizioni quota PNRR e 35 posizioni quota non PNRR, per un totale di 87 posizioni complessive, con assegnazione 2026 pari a 580.342 euro e assegnazione strutturale annua dal 2027 pari a 2.567.887 euro;
- l'art. 1, comma 3, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *"(...)Le risorse e il relativo contingente assunzionale di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le Istituzioni, al fine di cofinanziare il reclutamento come RTT dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, con contratto in scadenza nel biennio 2025-2026 (di seguito "RTDA"), come di seguito indicato: a) il 50 per cento delle risorse e del relativo contingente assunzionale sono ripartiti per cofinanziare il reclutamento dei RTDA, reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, attribuendo a ciascuna Istituzione: 1. le risorse corrispondenti a un ammontare di punti organico in funzione del numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 assunti su progetti finanziati dal PNRR, 2. 2. le restanti risorse proporzionalmente al numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 assunti su progetti finanziati dal PNRR; b) il 50 per cento delle risorse e del relativo contingente assunzionale sono assegnati per cofinanziare il reclutamento di RTDA non reclutati su progetti finanziati dal PNRR, attribuendo a ciascuna Istituzione"*.
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *"Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 1 nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell'esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo"*;
- l'art. 2, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *l'espletamento delle predette procedure avviene entro il termine del 31 dicembre 2026 e con presa di servizio non oltre il 31 marzo 2027, con riferimento ai ricercatori di cui al precedente comma 1 con contratto in scadenza nel 2025; b) entro il termine del 31 dicembre 2027 e con presa di servizio non oltre il 31 marzo 2028, con riferimento ai ricercatori di cui al precedente comma 1 con contratto in scadenza nel 2026."* I termini di scadenza del contratto sono individuati facendo riferimento al termine triennale del contratto, e alla sua eventuale proroga, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79;
- l'art. 2, comma 6, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *"la quota parte delle risorse di cui all'articolo 1 assegnata a ciascuna Istituzione, con il relativo contingente assunzionale, non utilizzata per il reclutamento dei RTT secondo le modalità e i termini indicati dai commi 1, 2 e 3 viene riassegnata, previo monitoraggio effettuato dal Ministero e conseguente recupero delle somme*



erogate negli anni 2026 e 2027: a) prioritariamente, alle Istituzioni che abbiano attivato, ai sensi del comma 4, un numero di contratti di RTT superiore al contingente assegnato nella Tabella 1, in misura proporzionale al numero di contratti attivati in eccedenza. La riassegnazione opera distintamente con riferimento alle posizioni cofinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), e a quelle cofinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b). Il contingente assunzionale delle Istituzioni beneficiarie è conseguentemente integrato nella misura corrispondente; b) la quota ulteriormente residua viene attribuita a decorrere dal 2028, in proporzione e ad integrazione della quota base del FFO per le restanti esigenze di funzionamento”;

- la nota rettorale con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare le esigenze di reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 10 giugno 2026, con la quale sono state assegnate le risorse assunzionali per il reclutamento di personale docente per l'anno 2026, biennio 2025-2026;
- le note dell'11.06.2026 con le quali l'Area Supporto Strategico ha comunicato, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2026, biennio 2025-2026;
- le note del Ministero dell'università e della ricerca nn. 313 del 26.04.2026 e 7697 del 16.06.2026;
- la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 8156 del 26.06.2026 con la quale il Ministero conferma che: *“i posti non riservati a RTDa assunti a valere su fondi PNRR” (o “bandi non PNRR”) si intendono posti che vengono riservati alla totalità degli RTDa in scadenza nel 2025 o nel 2026, ivi compresi gli RTDa assunti a valere su fondi PNRR. Infatti, la legge n. 199/2025, da cui deriva il D.M. 193/2026, prevede una specifica riserva per gli RTDa assunti a valere su fondi PNRR, ma non esclude tali soggetti dagli altri bandi rivolti alla più generale platea degli RTDa”;*
- la comunicazione, pervenuta a mezzo email in data 23.07.2026, con la quale il Settore programmazione delle risorse dell'Area Supporto Strategico e Offerta Formativa ha comunicato ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione di ulteriori risorse RTT assegnate nell'ambito della quota strategica a valere sul D.M. 193/2026;
- la delibera del 28.07.2026 con la quale il Dipartimento di Architettura e Progetto ha approvato l'attivazione della procedura selettiva di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, reclutati o nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR ovvero nell'ambito di progetti non finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026;

CONSIDERATO

- che il presente bando è riservato ai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022, reclutati o nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR ovvero nell'ambito di progetti non finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026;
- che la posizione di cui al presente bando è imputata al piano straordinario di cui al DM n. 193/2026 esclusivamente in quanto attivata mediante procedura riservata agli RTDA ai sensi dell'art. 1, commi 305-309, della legge n. 199/2025 e del medesimo decreto ministeriale. Non sono computabili nel piano straordinario assunzioni di RTT effettuate all'esito di procedure diverse da quelle riservate disciplinate dal predetto decreto;



- che l'Ateneo assicura il rispetto della proporzione tra posizioni riservate a RTDA PNRR e posizioni riservate a RTDA non PNRR secondo quanto previsto dalla Tabella 1 allegata al DM n. 193/2026 e dalle indicazioni ministeriali, anche in caso di utilizzo parziale del contingente assegnato;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

E' indetta la seguente procedura selettiva di chiamata, ai sensi del novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022 reclutati o nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR ovvero nell'ambito di progetti non finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026:

Dipartimento	Architettura e Progetto
Facoltà	Architettura
Tipologia concorso	Procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di RTT ai sensi del vigente art. 24 comma 3 delle L. 240/2010 riservata ai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022, reclutati o nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR ovvero nell'ambito di progetti non finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026
Numero posti	1
Regime di impegno	Tempo pieno
Gruppo scientifico disciplinare	08/CEAR-09
Profilo: Settore Scientifico Disciplinare	CEAR-09/B (ex SSD ICAR/15)
Requisiti di ammissione	Titolo di Dottore di ricerca, conseguito in Italia o all'estero nel SSD CEAR-09/B o in discipline congruenti con il SSD o titolo equivalente.
Sede di servizio	Dipartimento di Architettura e Progetto
Attività di ricerca prevista	Le attività di ricerca che dovranno essere svolte dal RTT saranno relative ai campi di pertinenza del Settore Scientifico-Disciplinare CEAR-09/B, con particolare riferimento al panorama internazionale di architettura del paesaggio, alla pratica del progetto di paesaggio e ai suoi processi innovativi, anche in relazione ai cambiamenti ambientali e sociali contemporanei, alla transizione energetica e alle ricerche disciplinari connesse a questi temi. Dovrà essere garantita la partecipazione alle strutture e ai Laboratori di Ricerca del DIAP.



	Al ricercatore sarà inoltre richiesta la disponibilità ad assumere incarichi gestionali nell'ambito delle attività coordinate dal Dipartimento; le sedi di svolgimento di detta attività saranno principalmente le sedi del Dipartimento di Architettura e Progetto e della Facoltà di Architettura.
Impegno didattico e relativa sede:	Le attività didattiche che dovranno essere svolte dal RTT comporteranno la responsabilità diretta di Laboratori e insegnamenti di pertinenza del Settore Scientifico-Disciplinare CEAR-09/B, nell'ambito dei Corsi di laurea triennale e/o magistrale, e dei corsi di Dottorato di Ricerca, anche in lingua inglese. Queste attività saranno svolte nelle diverse sedi della Facoltà di Architettura e del Dipartimento di Architettura e Progetto.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per ciascun Anno Accademico:	Tempo pieno: minimo 72, massimo 120
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito	non superiore a 12 nell'arco temporale di 7 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato	Lingua inglese
Accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri	Previsto
Criteri di valutazione individuale	Autore/coautore nei 7 anni precedenti la pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio, di almeno 10 prodotti di ricerca ricompresi nelle seguenti categorie: • lavori originali pubblicati su riviste a carattere scientifico classificate di Categoria A o di categoria scientifica nelle classificazioni ANVUR; • prodotti editoriali a carattere scientifico ed elevata diffusione (monografie, cura di volumi, cataloghi di mostre, saggi in volume, atti di convegni); • progetti di paesaggio e ricerche sperimentali di carattere progettuale caratterizzati da originalità e contenuti innovativi, riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento attraverso: a) conseguimento di premi o riconoscimenti in concorsi di progettazione architettonica, urbana, del paesaggio e degli interni; b) la pubblicazione in rivista scientifica con testo critico di altro autore; c) la pubblicazione in volume con testo critico di altro autore;



	d) la pubblicazione in cataloghi di mostre con comitato scientifico che offra garanzie di autorevolezza e di terzietà; e) la pubblicazione in rivista scientifica con testo critico degli autori del progetto; f) la pubblicazione in volume di altro autore con testo critico dell'autore del progetto. Tale produzione scientifica deve essere opportunamente distribuita in un adeguato arco temporale.
Criteri comparativi	• valutazione della congruenza della tesi di Dottorato di ricerca rispetto al Settore Scientifico Disciplinare CEAR-09/B; • organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; • attività didattica e incarichi gestionali nei corsi a livello universitari in Italia o all'estero nel settore scientifico disciplinare CEAR-09/B. • titolarità di incarichi di docenza presso Università italiane e straniere o altri enti in discipline congruenti con quelle del settore scientifico disciplinare CEAR-09/B; • attività progettuale e di terza missione relativamente al settore scientifico disciplinare CEAR-09/B; • relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; • attività di cura e organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali; • attività di coordinamento editoriale di pubblicazioni scientifiche; • partecipazione a società scientifiche, a comitati scientifici e/o editoriali di collane editoriali o riviste, nazionali e internazionali; • titolarità di assegni di ricerca e borse di studio. La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. Valutazione della produzione scientifica: Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;



	b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare CEAR 09/B, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Seminario	Prima della chiamata il candidato selezionato dovrà tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura

Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, diploma di specializzazione medica, entrambi dello specifico indirizzo indicato all'art. 1 del presente bando per ogni singola procedura selettiva;
2. i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022, reclutati o nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR ovvero nell'ambito di progetti non finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026.

I termini di scadenza del contratto sono individuati facendo riferimento al termine triennale del contratto, e alla sua eventuale proroga, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.

Ai fini dell'individuazione dei contratti in scadenza negli anni 2025 e 2026 si tiene conto del termine triennale del contratto RTDA e dell'eventuale proroga biennale disposta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022. Rientrano pertanto nell'ambito applicativo del presente bando anche i RTDA il cui contratto triennale sarebbe scaduto nel 2025 o nel 2026 e che abbiano ottenuto la proroga biennale. Non rilevano, invece, eventuali cessazioni anticipate di contratti aventi scadenza naturale o prorogata successiva al biennio 2025-2026.



I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Alla presente selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che ha deliberato la proposta di attivazione del contratto o che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non possono altresì partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.

I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il Rettore, con provvedimento motivato, dispone l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per tardiva presentazione della domanda.

Art. 3

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei), accessibile all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/uniroma1/>.

Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/uniroma1/>.

L'accesso alla procedura è consentito esclusivamente previa autoregistrazione al sistema.

Il/la candidato/a dovrà:

- collegarsi al sito <https://pica.cineca.it/login> e registrarsi inserendo i dati richiesti;
- selezionare il bando di concorso di interesse: <https://pica.cineca.it/uniroma1/> ;
- procedere alla compilazione della domanda online inserendo le informazioni richieste.

Il/la candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Una guida alla registrazione può essere consultata all'interno della pagina web del bando, cliccando sul link *"Guida alla compilazione della domanda"*. (<https://pica.cineca.it/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf/>)

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema PICA mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail al/alla candidato/a.

Il sistema confermerà il corretto invio della domanda riportando un identificativo univoco per la domanda presentata.



Il codice identificativo, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

L'applicazione informatica consente di salvare la documentazione inserita in modalità bozza entro la scadenza del termine di presentazione della domanda. N.B. Lo status "in bozza" non costituisce presentazione della domanda, in quanto la volontà di partecipare alla procedura si manifesta esclusivamente con la modifica dello status della candidatura in "presentata". Saranno pertanto considerate come domande di partecipazione alla procedura – e quindi trasmesse alla commissione per la valutazione – solo quelle regolarmente registrate con lo status di "presentate" entro i termini di scadenza fissati per la presentazione delle domande.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di indizione della presente selezione. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Non verranno accettate modalità di presentazione della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura diverse da quella on-line tramite la piattaforma PICA.

Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno indicare:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
5. la cittadinanza posseduta;
6. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;
7. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc.), i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
8. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati in data anteriore al 01.01.1986);
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
10. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);



11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che ha deliberato la proposta di attivazione del contratto o che effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
12. di non essere stato assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
13. di non aver già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010;
14. di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.
15. di essere o essere stato titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022, con contratto in scadenza nell'anno 2025 o nell'anno 2026, indicando le parti del contratto, la decorrenza iniziale e finale ed altresì la tipologia di fondo sul quale il predetto contratto grava.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare:

- un indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del/della candidato/a o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati dovranno altresì trasmettere, per via telematica, il *curriculum vitae* in formato standard, redatto secondo lo schema-tipo allegato al presente bando ([allegato "B"](#)), al quale dovrà essere allegato l'elenco delle pubblicazioni più significative scelte ai fini della presente procedura di selezione, **nel rispetto del numero massimo e dell'arco temporale indicato nell'articolo 1 del presente Bando per ogni singola procedura selettiva.** Il *curriculum vitae* dovrà riportare, oltre all'elenco delle pubblicazioni, ogni altro titolo ritenuto utile con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente bando. Insieme al *curriculum vitae*, debitamente datato e firmato, dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ([allegato "C"](#)), attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel *curriculum vitae*.

I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero, in assenza del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) del titolo di studio conseguito all'estero, rilasciato da un Ateneo italiano ovvero del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo di studio conseguito all'estero, ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva, rilasciato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, sono ammessi a partecipare, al concorso di cui al primo periodo, con riserva.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. f) del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i candidati vincitori del concorso hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di



riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti del/della candidato/a risultato/a vincitore/vincitrice.

I candidati devono produrre all'Amministrazione universitaria il riconoscimento del titolo straniero, entro e non oltre la data fissata per stipula del contratto.

Le pubblicazioni più significative che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della Commissione debbono essere inviate in formato *pdf*, unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel bando.

Per le procedure in Gruppi scientifico-disciplinari classificati come bibliometrici per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, nella domanda di partecipazione i candidati dovranno autocertificare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, specificando la banca dati di riferimento, i seguenti indicatori, calcolati alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Gruppo scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura e all'arco temporale delle pubblicazioni selezionabili:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di *Hirsch*;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

Per le procedure in Gruppi scientifico-disciplinari classificati come non bibliometrici per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, nella domanda di partecipazione i candidati dovranno autocertificare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, i seguenti indicatori, calcolati alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Gruppo scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura e all'arco temporale delle pubblicazioni selezionabili:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero monografie.

I candidati possono presentare ogni titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua originale. Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la valutazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la procedura selettiva, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.



Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive allegate al bando, in alternativa alla produzione di documenti originali, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il bando è pubblicato sul sito web di questa Università al seguente indirizzo <https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio> nonché sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il relativo avviso di indizione del bando è pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda deve essere corredata da:

- 1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (firmata e in formato pdf);
- 2) *curriculum vitae* scientifico professionale datato, firmato e in formato pdf ([allegato "B"](#));
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, datata, firmata e in formato pdf, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel *curriculum vitae* e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva ([allegato "C"](#));
- 4) copia del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) o del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) o della domanda di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica richiesto per l'ammissione alla selezione, nel caso in cui il medesimo titolo sia stato conseguito all'estero;
- 5) elenco dei titoli presentati datato, firmato e in formato pdf;
- 6) elenco numerato, datato, firmato e in formato pdf delle pubblicazioni più significative che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice;
- 7) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione scientifico-didattica;
- 8) pubblicazioni più significative che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, nel rispetto del numero massimo e dell'arco temporale indicato nell'art. 1 del presente Bando per ogni singola procedura selettiva e in formato pdf;
- 9) una versione del *curriculum vitae*, priva di dati di cui non è opportuna la pubblicazione (dati anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail, residenza anagrafica), redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnata per la destinazione "ai fini della pubblicazione".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito dal bando.

L'eventuale ritiro della domanda alla procedura selettiva, entro i termini di presentazione della stessa, sarà possibile cliccando nella pagina iniziale (Cruscotto) il tasto "Ritira/Withdraw"



(<https://pica.cineca.it/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf/>) l'utente deve riempire la relativa pagina e fare un clic su "Salva e torna al cruscotto/Salve and back to dashboard". Al termine riceverà una mail in cui visualizzerà la sua richiesta di ritiro della domanda.

Qualora, scaduti i termini di presentazione della domanda, il/la candidato/a intenda rinunciare alla procedura, dovrà inviare formale rinuncia, comunicata con una nota debitamente firmata e datata in formato PDF corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, alla Magnifica Rettore a mezzo PEC (protocollosapienza@cert.uniroma1.it).

Art. 4

Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è costituita da tre componenti appartenenti allo specifico Gruppo scientifico-disciplinare oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza o interamente tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.

La Commissione è composta da due professori di prima fascia e da un professore di seconda fascia, con l'esclusione dei professori non confermati.

I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina.

Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al Gruppo scientifico-disciplinare è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del medesimo GSD, risultante dall'allegato A del D.M. n. 639/2024.

I componenti della Commissione sono individuati secondo le seguenti modalità: tre componenti sorteggiati ciascuno da una terna, e le tre terne saranno proposte dal Dipartimento interessato, che, nella loro composizione, dovranno tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. Una delle terne può essere composta fino a un massimo di tre soggetti appartenenti all'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Il Dipartimento assume la delibera entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1° agosto – 31 agosto.

La delibera del Dipartimento, secondo un formato digitale prefissato, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di prima e di seconda fascia, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione dovrà essere trasmessa per via telematica all'Area Servizi alle Strutture di Ateneo, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, ad opera di una Commissione composta da due funzionari dell'Area Servizi alle Strutture di Ateneo e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:

- a) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di cui al precedente comma 5.



Non possono far parte delle Commissioni:

- a) i Professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- b) i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i Professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, adottato entro 10 giorni dal sorteggio di cui al precedente comma 6. I candidati possono presentare al Rettore istanza di riconsiliazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati nel Verbale d'insediamento della Commissione.

I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

Art. 5

Adempimenti della Commissione

La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riconsiliazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto).

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando,

- 1) predetermina i criteri di massima per:



- la valutazione preliminare individuale e comparativa della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato o della scuola di specializzazione, del curriculum, dei titoli;
 - la valutazione della prova orale, volta ad accertare per i candidati ammessi al colloquio in forma seminariale, ove previste dal bando, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera o, eventualmente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
- 2) stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di 60 punti per le pubblicazioni e 40 punti per i titoli.

La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.

La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato/a, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico GSD - SSD a concorso e considerando il *curriculum* (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati (prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai Gruppi scientifico-disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai Gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai Gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei Gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.

La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato e i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il GSD per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;



- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del/della candidato/a, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei Gruppi scientifico-disciplinari classificati come bibliometrici nelle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'Abilitazione Scientifica Nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

Nell'ambito dei Gruppi scientifico-disciplinari classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero e qualità degli articoli e dei contributi;
- numero e qualità degli articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero e qualità delle monografie.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'ASN in relazione al GSD cui la procedura è riferita.

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva. In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:

- profilo curriculare di ciascun candidato/a;
- breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta;
- breve valutazione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.



I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Al colloquio in forma seminariale segue, ove prevista dal bando, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.

Al seguito della discussione, la Commissione redige una relazione, contenente:

- il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi al colloquio in forma seminariale nei limiti previsti dal precedente comma 1 del presente articolo;
- la valutazione collegiale del seminario, e, ove prevista dal bando, della prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri;
- il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al *curriculum*, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il/la vincitore/a i/le vincitori/vincitrici della procedura selettiva, in numero pari a quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:

- rinuncia alla chiamata da parte del/della candidato/a chiamato/a a ricoprire il posto;
- mancata presa di servizio dello stesso.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione.

Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.

Art. 6

Accertamento della regolarità formale degli atti

Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 15 giorni dalla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti da parte del candidato/a selezionato/a, e in ogni caso, entro 40 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione.

Nel caso in cui il/la vincitore/vincitrice della selezione abbia conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca o il diploma di specializzazione medica richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva, gli atti della Commissione sono approvati con riserva di accertamento del riconoscimento accademico (equipollenza) o non accademico (equivalenza) del predetto titolo di studio entro e non oltre la data fissata per la stipula del contratto.

Il Decreto Rettorale e il curriculum vitae del vincitore della procedura selettiva sono pubblicati sul sito web dell'Università.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un



termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti, lo scioglimento della Commissione e la nomina di una nuova Commissione, secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.

Art. 7

Delibera del Dipartimento

Il Dipartimento formula la proposta di chiamata del/della candidato/a individuato/a dalla Commissione entro i successivi venti giorni dalla comunicazione dell'approvazione degli atti (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto-31 agosto).

Prima della delibera di proposta di chiamata il/la candidato/a selezionato/a deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento. Al seminario, aperto al pubblico, sono appositamente invitati tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con un preavviso di almeno 72 ore per poter esprimere la valutazione di cui al successivo comma. Dell'effettuazione del seminario deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del Responsabile amministrativo delegato.

La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivata, deve essere assunta a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia ed è trasmessa all' Area Servizi alle Strutture di Ateneo e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione, o alla Facoltà nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, ovvero quando la risorsa sia stata assegnata al Dipartimento dalla Facoltà. La Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare entro 20 giorni secondo quanto stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nei soli casi in cui il/la candidato/a vincitore/vincitrice della procedura dichiara di rinunciare alla chiamata, o comunque non prenda servizio nella data fissata dagli Uffici dell'Amministrazione, il Dipartimento formula, sulla base della graduatoria di merito, una nuova proposta di chiamata con le modalità previste ai precedenti commi 1 e 2.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il budget per la procedura ad essa attribuito torna nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento non potrà richiedere nella programmazione dell'anno successivo all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Gruppo scientifico-disciplinare o Settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Art. 8

Stipula del contratto

A seguito dell'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva per RTT è invitato/a a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la cui validità è richiesta la forma scritta.

Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore deve contenere le seguenti indicazioni:



- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- trattamento economico complessivo riconosciuto al ricercatore;
- Struttura di afferenza;
- GSD e il SSD di riferimento;
- regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) in conformità a quanto previsto dal bando della procedura;
- l'indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- il numero minimo e massimo di ore che il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica frontale per ogni annualità;
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- limitatamente ai GSD di area medica, l'eventuale attività assistenziale che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera competente;
- i diritti riconosciuti al titolare del contratto in caso di maternità/paternità.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Al contratto stipulato tra l'Ateneo e il ricercatore si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. I titolari dei contratti di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 possono in ogni caso chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

I contratti per ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto, di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Resta fermo il rispetto dei termini di presa di servizio previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a) e b), del D.M. n. 193/2026, in relazione all'anno di scadenza del contratto RTDA del vincitore/della vincitrice

Qualora, per causa non imputabile all'Ateneo ovvero per il mancato rispetto dei termini previsti dal DM 193/2026, non sia possibile procedere alla presa di servizio entro le scadenze stabilite dal medesimo decreto, l'Ateneo si riserva di non procedere alla stipula del contratto ovvero di adottare i conseguenti provvedimenti di autotutela, in ragione della sopravvenuta impossibilità di imputare la posizione alle risorse del piano straordinario.

Il contratto per RTT è stipulato ai sensi dell'art 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo GSD in relazione al dipartimento interessato.



Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore attraverso UNILAV Comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 9

Incompatibilità

Il contratto stipulato tra l'Ateneo e il ricercatore ai sensi del novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 non è cumulabile con analoghi contratti, stipulati con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" o con altre Istituzioni universitarie statali o private.

Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

La posizione di Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. L'esercizio dell'attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

Se dipendente di un'Amministrazione pubblica, per tutta la durata del contratto il Ricercatore è collocato senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 10

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca, nonché la grave violazione degli obblighi di cui all'art. 8 del presente bando.



Art. 11

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso l'Area Servizi alle Strutture di Ateneo – Settore concorsi ricercatori e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 presso il Responsabile della Protezione Dati di Ateneo agli indirizzi e-mail responsabileprotezionedati@uniroma1.it e PEC rpd@cert.uniroma1.it

Le informazioni sul trattamento dei dati personali conferiti per partecipare alla procedura di selezione sono disponibili alla pagina web <https://www.uniroma1.it/it/pagina/piano-privacy-sapienza>

Art. 12

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Orlando Graia - Settore concorsi ricercatori - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma Tel. 0649912714, e-mail orlando.graia@uniroma1.it.

Art. 13

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato, presso Sapienza Università di Roma, consultabile al link <https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-unico-lassegnazione-delle-risorse-e-le-procedure-di-chiamata-dei-prof-di-i-e-0>, alla normativa in materia di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato e, per quanto compatibili, alle disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

**PER LA RETTRICE
IL PRORETTORE VICARIO**